

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1352)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1960

Istituzione di nuovi corsi di scuola popolare in aggiunta a quelli già istituiti nell'anno scolastico 1960-61

ONOREVOLI SENATORI. — L'allegato disegno di legge ha lo scopo di intensificare la lotta contro l'analfabetismo che, iniziata nel 1947 con l'istituzione della Scuola popolare, pur avendo conseguito notevoli successi, non ancora ha sanato la dolorosa piaga, dato che esistono tuttora in Italia due milioni di analfabeti in ordine ai quali sussistono concrete possibilità di recupero, come ha dimostrato anche il largo successo dell'iniziativa, curata dal Ministero della pubblica istruzione, dei corsi televisivi, appoggiati a posti di ascolto con l'assistenza di un maestro.

Gli stanziamenti all'uopo disposti nei precedenti esercizi non hanno reso possibile su più vasta scala l'azione di recupero, epperò si provvede con l'accluso disegno di legge per lo stanziamento, relativamente all'esercizio finanziario in corso, di 9 miliardi, che,

in aggiunta a quelli dello stanziamento attuale per la Scuola popolare, consentiranno l'istituzione, nell'anno scolastico 1960-61, di circa 30.000 corsi popolari e la sottrazione all'analfabetismo di almeno 400.000 adulti.

E poichè i Corsi popolari hanno ora la durata normale di sei mesi (O. M. 10 luglio 1959, n. 7800/14/SP), l'inizio dei corsi istituendi dovrebbe aver luogo nei primi di gennaio.

Passando alla descrizione del provvedimento, che consta di quattro articoli, si sottolinea il primo, che autorizza, appunto, il funzionamento di nuovi Corsi di Scuola popolare, in aggiunta a quelli istituiti nell'esercizio finanziario 1960-61.

Nel secondo è previsto che l'istituzione dei nuovi corsi, della durata di sei mesi, abbia luogo nell'anno 1960-61.

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel terzo è previsto lo stanziamento di nove miliardi per fronteggiare i nuovi oneri conseguenti all'attuazione dell'iniziativa.

Nel quarto, infine, per rendere possibile il funzionamento dei corsi istituendi nel ter-

mine previsto, viene disposta la sospensione della *vacatio legis* nel senso che la legge deve entrare in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata l'istituzione di nuovi corsi di Scuola popolare, in aggiunta a quelli già istituiti nell'anno scolastico 1960-61 a norma della legge 16 aprile 1953, n. 326, che ha ratificato con modificazioni il decreto legislativo 17 dicembre 1937, n. 1599.

Art. 2.

I corsi si svolgeranno nell'anno 1960-61 per la durata di sei mesi.

Art. 3.

Per l'istituzione ed il funzionamento dei corsi di cui all'articolo 1 della presente legge è stanziata la somma di lire nove miliardi, utilizzando all'uopo le quote destinate alla istruzione popolare sui fondi accantonati, relativamente agli esercizi 1959-60 e 1960-61, per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.